



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
DI BRESCIA ADERENTE ALLA CONFAPI

FLUSSI D'INGRESSO 2002 PER EXTRACOMUNITARI: PROROGATA AL 31 MARZO LA RICHIESTA DI NULLA OSTA (D.P.C.M. 20 dicembre 2002)

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002 (G.U. 31.1.2003 n. 25) è stato **prorogato dal 31 dicembre 2002 (1) al 31 marzo 2003** il termine per l'invio alla Direzione Provinciale del Lavoro delle domande di assunzione di lavoratori extracomunitari residenti all'estero, rientranti nei flussi di ingresso 2002 (D.P.C.M. 15 ottobre 2002) (2).

Tale proroga si è resa necessaria in quanto la precedente data del 31 dicembre non avrebbe consentito il completo e tempestivo raggiungimento degli obiettivi di integrazione del fabbisogno di manodopera di cui al citato D.P.C.M. 15 ottobre 2002) (2), che, **per il 2002, ha previsto l'ingresso in Italia di 20.500 cittadini extracomunitari, così ripartiti:**

1 - Per motivi di lavoro autonomo entro una quota massima di 2.000 persone, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:

- ricercatori;
- imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale;
- liberi professionisti;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- soci e amministratori di società non cooperative;
- artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

All'interno di tale quota **non** sono ammesse le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

2 - Per motivi di lavoro subordinato altamente qualificato, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dai successivi punti 3 e 4, appartenenti alla categoria dei "di rigenti", **entro una quota massima di 500 persone**.

3 - Per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e di lavoro autonomo, i lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, **entro una quota massima di 4.000 persone**.

4 - Per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, entro una quota massima di 10.000 persone, come di seguito ripartite:

- **3.000 cittadini albanesi;**
- **2.000 cittadini tunisini;**
- **2.000 cittadini marocchini;**
- **1.000 cittadini egiziani;**



- **500 cittadini nigeriani;**
- **500 cittadini moldavi;**
- **1.000 cittadini srilankesi.**

5 - Per motivi di lavoro stagionale i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero **entro una quota massima di 4.000 persone.**

(1) La data del 31 dicembre 2002 è stata prevista dal Ministero del lavoro con circolare 6.12.2002 n. 59 (Cf. APIFLASH n. 23 del 12.12.2002 pag. L/192.

(2) Cf. APIFLASH n. 21 del 21.11.2002 Pag. L/181.